

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 86 DEL 28/11/2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Novembre alle ore 17:30 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente Giustificato
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente Giustificato
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 3

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.

Il Sig. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
 - lett. g) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse;
 - lett. h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 22 dicembre 2022 n. 32 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali)*";

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della L.r. 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il DM MEF del 25/07/2023 (16° decreto correttivo della contabilità armonizzata) che ha introdotto sia specifiche modifiche all'allegato 4/1 in materia di programmazione al fine di adeguare gli strumenti programmatici, tra cui il DUPs, alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) sia in materia di ciclo della programmazione del bilancio con la dichiarata finalità di garantire l'approvazione del bilancio previsionale entro il termine di legge del 31/12;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che siano allegato al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante ad oggetto *“Norme in materia ambientale”* che individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo alle modalità e all'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle modalità di conferimento del servizio, all'assimilazione dei rifiuti speciali e urbani, alla determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* che all'art. 1, commi da dal 639 al 731, istituiva la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica e richiamati in particolare:

- l'art. 1 comma 654: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1 comma 683: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 1, comma 688 che prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 30.12.2021, n. 228 recante ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (Finanziaria 2018) che all'art. 1, commi 527 e seguenti ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di invento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione dell'Autorità 363 del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, con il quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede in capo agli Enti operanti nell'ambito del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti - dal 1° gennaio 2023 - l'introduzione di determinati obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente

territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

- deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ad oggetto "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 ("*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*") con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "**Evançon - Mont Cervin**" ha l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

RESO EDOTTO che il 2023 è il primo anno in cui si registrano gli effetti del nuovo metodo di redazione del PEF quadriennale introdotto nel 2022 da ARERA con Delibera 363/2021/R/Rif (MTR-2) (PEF 2022-2025), prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi pertanto nell'anno 2024), fatta salva la possibilità/necessità di revisione anticipata al 2023 qualora si rendesse necessaria a fronte di eventuali modifiche del servizio;

RILEVATO che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin - in qualità di Sub-ATO D ("**Evançon - Mont-Cervin**") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti nonché quale ETC, non ha ancora comunicato se vi sia la necessità di eventuali modifiche al PEF pluriennale 2022-2025, inerenti l'anno 2024, secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA;

RITENUTO comunque necessario, nelle more di eventuale variazione del PEF per l'anno 2024 da parte della competente autorità di Sub-ATO D "**Evançon - Mont-Cervin**", modificare le tariffe determinanti la tassa in esame a copertura servizio risultante dal piano economico 2024, di cui al PEF TARI 2022-2025, dando atto che si provvederà alla loro eventuale rideterminazione a seguito di comunicazione da parte dell'Unité Mont Cervin, entro i termini previsti dalla legge;

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/02/2023 recante ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazioni in merito alle tariffe per l'anno 2023*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18/04/2023 recante ad oggetto "*TARI: presa d'atto piano economico finanziario sub-ato d "Evançon - Mont-Cervin" anno 2023 e rideterminazione tariffe anno 2023*"

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 maggio 2023;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 27/11/2023 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** illustra la proposta di deliberazione affermando che la stessa è propedeutica e necessaria all'approvazione del bilancio di previsione e specificandone la natura tecnica. L'assessore afferma che le tariffe potranno essere nuovamente riviste qualora il PEF fosse modificato da parte dell'autorità di SubATO, entro i termini di legge.
- **Consigliere Erik CAMOS:** chiede se il regolamento TARI è stato modificato per gli alloggi vuoti, come più volte richiesto dallo stesso consigliere.
- **Assessore Leo BREAN:** afferma che il regolamento non è stato modificato perché non ci sono state richieste di modifica. Bréan ricorda che la questione era stata affrontata l'anno passato in commissione, presenti i soli componenti di maggioranza, e si era valutato maggiormente equo mantenere la vigente disposizione di regolamento. Se ci saranno ulteriori proposte – afferma – saranno valutate ma non è questo il tema della presente proposta di deliberazione.
- **Consigliere Erik CAMOS:** dichiara essere ormai tre anni che presenta la summenzionata richiesta di modifica regolamentare e chiede espressa menzione a verbale di quanto dichiarato.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 14
 Consiglieri astenuti: 4 (Camos – Castiglioni – Merlin – Jacquemet)
 Consiglieri votanti: 10
 Voti favorevoli: 10
 Voti contrari: nessuno

D E L I B E R A

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE per l'anno 2024 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) determinate per l'anno 2024 sulla base del vigente PEF TARI 2022-2025, come di seguito indicate:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	0,55674	47,61586
2 componenti	0,64952	85,70854
3 componenti	0,7158	109,51647

4 componenti	0,76882	142,84757
5 componenti	0,82185	171,41708
6 o piu' componenti	0,86161	195,22501

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40927	0,22227
Campeggi, distributori carburanti	0,64199	0,47105
Stabilimenti balneari	0,50557	0,26587
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,34507	0,21373
Alberghi con ristorante	1,06731	0,75146
Alberghi senza ristorante	0,73027	0,55996
Case di cura e riposo	0,80249	0,66853
Uffici, agenzie, studi professionali	0,90681	0,70187
Banche, istituti di credito	0,46544	0,38471
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,89076	0,60783
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,21978	0,75231
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,83459	0,50439
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,93089	0,64545
Attività industriali con capannoni di produzione	0,73027	0,29922
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87471	0,38471
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,88405	5,1294
Bar, caffè, pasticceria	2,92106	2,54931
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90993	1,23362
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0945	1,07632
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,86309	4,25056
Discoteche, night club	1,31608	0,73179

2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere eventualmente riformulate, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la loro approvazione, sulle base dell'eventuale

variazione del PEF TARI predisposto dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera;

3. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 maggio 2023;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.r. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
5. DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2024 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

ACCONTO	31 ottobre 2024
SALDO	30 aprile 2025
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2024

6. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento avranno effetto dal 01.01.2024 a condizione che lo stesso sia trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2024, in osservanza di quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000 e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".
11. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Saint-Vincent, in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)